



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 68 del 28/07/2020

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE "TARI" ANNO 2020

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:30**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Parenti Elisa** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	COSTI MARIA	x		14	MAMMI MARIA CRISTINA		x
2	PARENTI ELISA	x		15	PINELLI LUCA	x	
3	SANTUNIONE GIULIA	x		16	VACONDIO PAOLO (*)	x	
4	CORRADINI ANDREA	x		17	BERGAMINI MATTEO		x
5	BERSELLI BENEDETTA	x		18	ROMANI DAVIDE	x	
6	ZANNI FILIPPO	x		19	REGGIANINI MARTINA		x
7	NEVIANI ALESSANDRO	x		20	GATTI FRANCESCA		x
8	BARTOLI GIORGIA	x		21	BERSELLI ELISA	x	
9	PAGANI EGIDIO		x	22	RIGHI RIVA COSTANTINO	x	
10	MALAGOLI LUCA	x		23	MESSORI MARINA	x	
11	BENASSI NICOLA	x		24	IACOI SAVERIO	x	
12	GHINELLI PIETRO	x		25	SACCANI GIULIANO	x	
13	MERELLA GIAN-GIUSEPPE		x				

Totale Presenti n. 19

Totale Assenti n. 6

(*) Il Cons. Vacondio è entrato in Aula alle ore 21.05.

Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: **CORRADINI ANDREA**, **BERSELLI BENEDETTA**, **SACCANI GIULIANO**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 28/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10/04/2014, modificato con Delibera di C.C. n. 61 del 23/07/2015, con Delibera di C.C. n. 35 del 28/04/2016, con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28/09/2017, e con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2020 e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune all'art. 17 comma 8.

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Tenuto conto che

- della Delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, nella quale l'Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto/voluto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero enti diversi dai comuni.
- I commi da 654 a 660 dell'art. 1 della legge n°147/13 che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative.
- che con particolare riferimento alle utenze non domestiche colpite da questa emergenza sanitaria in corso, che hanno obbligatoriamente dovuto sospendere le proprie attività come da Decreti sopracitati si stanno valutando le implicazioni delle riduzioni e agevolazioni al fine di sostenere la ripresa di queste attività;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Vista la nota congiunta ANCI ATERSIR del 06 giugno 2020, avente ad oggetto: "Indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020";

Richiamato quanto enunciato nella nota congiunta ANCI/ATERSIR del 06 giugno 2020 in merito ai rifiuti speciali e specificamente:

"Problemi si possono porre con riferimento alle riduzioni collegate all'avvio autonomo a riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013. In tale ipotesi, il Comune, in accordo con ATERSIR, può disporre il mantenimento delle riduzioni già concesse nel 2019, anche in presenza di una documentata inferiore quantità di rifiuti avviati al riciclo, così come risultante dalla documentazione già ordinariamente presentata ai fini del riconoscimento delle riduzioni comunali."

Considerato inoltre che,

- in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;
- ai sensi dell'art. 17 comma 8 del regolamento comunale "Il Consiglio comunale all'atto della determinazione delle tariffe potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ai sensi dell'art 1 comma, legge 147/2013. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta".

- è volontà dell'Amministrazione Comunale di concedere delle agevolazioni tariffarie alle imprese più colpite dall'Emergenza sanitaria, derivante dalla chiusura forzata dell'attività

Si ritiene opportuno concedere riduzioni/agevolazioni tariffaria alle utenze non domestiche nella seguenti misure:

- 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state sospese, rientranti nelle tabelle 1a e 1b della delibera Arera 158/2020;
- 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state completamente sospese, rientranti nella tabella 2 della delibera Arera 158/2020;
- 11,50% sulla variabile per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state temporaneamente/parzialmente sospese, rientranti nella tabella 2 della delibera Arera 158/2020;
- 11,50% sulla parte variabile per le utenze classificate come magazzini, autorimesse ed aree scoperte operative non rientranti nella tabella 3, in quanto strettamente legate all'attività prevalente temporaneamente o completamente sospesa svolta sul territorio di Formigine.

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020 per un importo pari ad € 260.000,00;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- con le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 34/2020 all'art. 138 è previsto un riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali, con il termine di approvazione del bilancio di previsione, e che pertanto il termine è stato prorogato al 31 luglio 2020;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione (verbale nr. 16/2020) reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000 e conservato agli atti del servizio;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che:

- la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche nella seduta del 21/07/2020;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 28/03/2020, riportate negli allegati "A" e "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
4. di approvare riduzioni/agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche nelle seguenti misure:
 - 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state sospese, rientranti nelle tabelle 1a e 1b della delibera Arera 158/2020;
 - 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state completamente sospese, rientranti nella tabella 2 della delibera Arera 158/2020;
 - 11,50% sulla parte variabile per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state temporaneamente/parzialmente sospese, rientranti nella tabella 2 della delibera Arera 158/2020
 - 11,50% sulla parte variabile per le utenze classificate come magazzini, autorimesse, ed aree scoperte operative non rientranti nella tabella 3, in quanto strettamente legate all'attività prevalente temporaneamente o completamente sospesa svolta sul territorio di Formigine

Le agevolazioni di cui ai punti precedenti saranno calcolate sull'imposta lorda dovuta dagli utenti;

5. di disporre, per le utenze di cui al punto 4, il mantenimento delle riduzioni già concesse nel 2019, anche in presenza di una documentata inferiore quantità di rifiuti avviati al riciclo,

- così come risultante dalla documentazione già ordinariamente presentata ai fini del riconoscimento delle riduzioni comunali;
6. di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del triennio 2020/2022, anno 2020 per un importo pari ad €. 260.000,00€
 7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98;
 8. di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti.>>

Il Presidente, Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Corradini, Berselli Benedetta e Saccani, mette ai voti in forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 19
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 6 (Righi Riva, Messori - Lista Civica per Cambiare; Iacoi, Saccani – Movimento 5 Stelle; Berselli Elisa, Romani – Lega Salvini Premier)

LA PROPOSTA È APPROVATA.

Di seguito il Presidente Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Corradini, Berselli Benedetta e Saccani, mette ai voti in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 19
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 1 (Iacoi – Movimento 5 Stelle)
Astenuiti: n. 5 (Righi Riva, Messori - Lista Civica per Cambiare; Saccani – Movimento 5 Stelle; Berselli Elisa, Romani – Lega Salvini Premier)

Indi si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, numerato progressivamente col n. 7, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Parenti Elisa

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente
